

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1924-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE CHIMENTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto
gestiti dagli enti locali

presentato dal **Ministro del Tesoro**
e dal **Ministro dell'Interno**
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il trasporto pubblico locale attraversa nel paese una fase difficile, stretto tra le esigenze di contenimento del disavanzo pubblico ed i problemi che affrontano gli enti locali nell'impostare una politica del traffico che possa adeguatamente incentivarlo. Per porre rimedio a tale situazione nel 1989 è stato approvato un primo provvedimento di riforma che ha tentato di avviare un processo di razionalizzazione e ristrutturazione. Inoltre, nel corso di quest'anno, l'8^a Commissione ha lavorato ad una più generale revisione della legge n. 151 del 1981, nell'intento di affrontare organicamente la questione.

In attesa di tale riforma, tuttavia, si rendono necessari interventi urgenti che consentano agli enti locali di fare fronte ai disavanzi delle aziende di trasporto registratisi nel 1987 e nel 1988 senza allo stesso tempo riproporre, in un'ottica di responsabilizzazione degli stessi enti locali, i meccanismi della legge n. 18 del 1987.

Al riguardo quindi il Governo ha presentato il disegno di legge che ora viene sottoposto all'esame dell'Assemblea, con il quale sostanzialmente si consente agli enti locali di coprire tali disavanzi attraverso la contrazione di mutui con istituti bancari (data l'esigenza di contenere il fabbisogno della tesoreria statale), il cui onere di ammortamento è posto a carico del bilancio locale: tuttavia il maggior onere che si viene a determinare per effetto del differenziale di costo tra il credito bancario e quello assicurato dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti di previdenza è assunto a carico del bilancio statale. Tali mutui inoltre potranno essere assunti anche laddove sia stato già raggiunto il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il disegno di legge era stato assegnato alla 8^a Commissione in sede deliberante, in considerazione della sua oggettiva urgenza al fine di

consentire agli enti locali di predisporre tempestivamente le variazioni di bilancio. L'8^a Commissione non ha tuttavia potuto approvarlo in tale sede in quanto, intendendo ottemperare, con appositi emendamenti, alla condizione posta nel parere della 1^a Commissione (la quale condizionava il parere favorevole all'estensione del provvedimento anche ai disavanzi 1989), ha visto esprimere su tali emendamenti un parere contrario da parte della 5^a Commissione per mancanza di copertura finanziaria. Qualsiasi scelta la Commissione avesse adottato, avrebbe quindi violato una delle condizioni poste dai due pareri e pertanto è stato necessario rimettere il provvedimento alla sede referente.

In sede di esame del provvedimento sono stati altresì presentati emendamenti che estendevano le facoltà da esso previste anche alle Regioni, in ordine alla copertura dei disavanzi delle loro aziende di trasporto: tale modifica (su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario) si renderebbe opportuna per evitare disparità di trattamento tra le aziende di trasporto e considerato il rilievo sociale dei servizi offerti da tali aziende.

Nel prospettare l'opportunità che nel corso dell'esame in Aula possa essere nuovamente considerata l'estensione del provvedimento al 1989, nell'intento di consentire ai comuni di poter assorbire i disavanzi che si stanno registrando anche per l'anno in corso, si rileva che la Commissione ha approvato un emendamento con il quale si consente ai comuni e alle province, in deroga al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, di disporre variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o comunque ad essa connesse entro il 31 dicembre anzichè entro il 30 novembre.

Si raccomanda infine una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

CHIMENTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

22 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione che il disegno di legge venga esteso alla copertura del disavanzo relativo al 1989.

Si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di considerare con attenzione la portata dell'articolo 3, comma 1, valutando l'opportunità di una diversa ripartizione dell'onere ai fini dell'ammortamento dei mutui che risulti meno penalizzante per gli enti locali.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PARISI)

14 dicembre 1989

La Commissione, esaminati il testo e gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, per gli emendamenti tendenti ad estendere l'intervento alle Regioni e per l'anno 1989. Esprime parere contrario poi sull'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, dal momento che il differimento del termine non consente alcuna operatività della disposizione.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

21 novembre 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso in data odierna, a maggioranza, parere contrario sul disegno di legge n. 1924.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta relativi agli esercizi 1987 e 1988. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. I mutui possono essere regolati esclusivamente a tasso fisso, la cui misura non può superare il tasso di riferimento determinato in applicazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 2.

1. L'ammontare del mutuo di cui all'articolo 1 non può essere superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 3.

1. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente legge è a carico dei bilanci degli enti locali.

2. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, gli enti locali possono utilizzare i contributi erariali corrisposti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti istituito presso il Ministero dell'interno. I contributi erariali sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5 per cento.

3. Agli enti locali è concesso a carico del bilancio dello Stato un contributo annuo corrispondente alla differenza tra l'annualità di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente legge e l'annualità di ammortamento calcolata alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti. Gli eventuali interessi di preammortamento restano a totale carico degli enti locali.

4. Per l'assunzione a carico del bilancio statale dei contributi di cui al comma 3, gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato:

a) copia della deliberazione consiliare di assunzione del mutuo con l'attestazione del segretario che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) copia autentica del contratto di mutuo, con l'indicazione dei piani di ammortamento.

Art. 4.

1. Il termine stabilito per le Regioni dall'articolo 1, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari esplicative, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto degli enti locali per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. Il termine stabilito per i comuni e le province dal primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, limitatamente alle variazioni del bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge, o comunque ad essa connesse, per l'anno 1989 è differito al 31 dicembre.

Art. 6.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.